

Dr. Filippo Gambini

Dottore Commercialista

Revisore Legale dei Conti



Circolare informativa per la clientela

14 aprile 2015

UNICO 2015 REDDITI ANNO 2014

La dichiarazione dei redditi modello **UNICO PF 2015** deve essere presentata da tutte le **PERSONE FISICHE** che:

- siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
- abbiano conseguito redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- abbiano conseguito redditi sui quali l'imposta si applichi separatamente;
- abbiano conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

In alcuni casi, anche i lavoratori dipendenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; per esempio se in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, se percipienti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute, se gli siano state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte.

Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico PF (come il quadro RW - Investimenti e attività finanziarie all'estero - Monitoraggio - IVIE/IVAFE).

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2014.

via A. Manzoni n. 17 – 20121 Milano

viale Monza n. 40 - 20127 Milano

Cellulare 348.840.42.15 – Mail: gambini@filgamba.eu – PEC: filippogambini@pec.filgamba.eu

Codice Fiscale GMB FPP 66E15 F205N - Partita IVA 07375990962

La dichiarazione dei redditi Mod. UNICOPF2015, presenta delle **novità**, tra cui in particolare:

- il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica (CU2015) che i sostituti d'imposta inviano al contribuente entro il 28 febbraio e all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015;
- a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato "bonus IRPEF" (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. L'ammontare del credito verrà ricalcolato tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730. Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, l'eventuale credito spettante verrà riconosciuto direttamente con il modello 730;
- da quest'anno, l'indicazione delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus IRPEF;
- da quest'anno è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in due distinte buste;
- nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15% al 10% l'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi; l'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
- è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in 8 quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni;
- agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro;

- ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui;
- è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. "Art-Bonus" (da ripartire in tre quote annuali di pari importo);
- per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità:
 - quelli aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro;
 - quelli aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- salgono dal 24% al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici. Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro;
- sono prorogate (e quindi si applicano nel 2014):
 - la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
 - la detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
 - la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
 - la detrazione del 65% per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero;
- non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- non va più comunicato l'importo dell'IMU dovuta per ciascun fabbricato

In allegato si invia scheda - check list di riepilogo della documentazione necessaria ai fini del calcolo delle imposte dirette e della sua relative detrazioni / deduzioni, che si prega di voler compilare allegando i documenti giustificativi.

La scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'IRPEF mediante sottoscrizione dell'apposito modello dovrà essere consegnata, fin dal momento della consegna dell'altra documentazione richiesta.

Investimenti all'estero: monitoraggio e IVAFE

I contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari all'estero sono tenuti a compilare il quadro RW per il monitoraggio predisposto dall'Agenzia Entrate e per il calcolo ed il versamento dell'IVAFA (l'imposta dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia).

Si prega pertanto di voler allegare la documentazione richiesta, ai fini della corretta compilazione della dichiarazione.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Modello UNICO PF 2015 - Scadenziario

Scadenza	Contribuente
Entro il 30 aprile 2015	Consegna allo Studio la documentazione necessaria per la compilazione del modello UNICO PF 2015 al professionista.
16 giugno 2015	Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi all'anno 2014 e del primo acconto 2015 o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.
16 luglio 2015	Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi all'anno 2014 e del primo acconto 2015, maggiorati dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.
30 settembre 2015	Scadenza per la presentazione telematica della dichiarazione UNICO PF 2015 ed eventualmente della dichiarazione IRAP.
30 novembre 2015	Scadenza per il pagamento del secondo acconto 2015 (non rateizzabile).

Check List e Nota di consegna dati allo Studio

Autocertificazione ex D.P.R. 445/2000

Allego alla presente tutti i documenti comprovanti i redditi percepiti nel periodo d'imposta 2014 e dichiaro:

- di non possedere altri redditi da dichiarare oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota;
- di non possedere altri fabbricati, aree edificabili o terreni oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota;
- che tutte le spese documentate in allegato alla presente nota sono riferite a me stesso e/o a familiari fiscalmente a mio carico e di non aver ricevuto contributi da terzi a fronte delle medesime (salvo laddove specificatamente indicato).

Nota Bene: l'elenco che segue non è esaustivo e non comprende tutta la documentazione contabile necessaria per determinazione del reddito professionale o d'impresa delle persona fisica, né i suoi eventuali redditi da partecipazione in società.

data

firma

Per tutti i contribuenti

-
- copia documento di identità personale (patente o carta d'identità) – NON NECESSARIO SE GIA' CONSEGNATO
 - codice fiscale del contribuente e del coniuge e altri familiari fiscalmente a carico o conviventi - NON NECESSARIO SE GIA' CONSEGNATO
 - Modello 730 o UNICOPF** dell'anno precedente (se non già predisposto dallo Studio)
 - Deleghe F24 attestanti i versamenti effettuati nell'anno 2014
 - n. _____ modelli CU2015 certificazione dei redditi 2014 di lavoro dipendente, pensione, collaborazione, ecc.
 - Certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all'estero
 - Certificazione dei compensi percepiti per lavoro autonomo occasionale, diritti d'autore, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
 - Dati del sostituto che effettuerà le operazioni di conguaglio nel mese di luglio, se diverso da quello indicato nel CU
 - Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap proprio e/o dei propri familiari
 - Certificazioni relative a borse di studio percepite nel 2014
 - Certificazioni utili rilasciate da banche o società
 - Certificazioni redditi di partecipazione societaria o utili rilasciate da banche o società
 - Ricevute di eventuali compensi non assoggettati a ritenuta (e quindi non certificati dal sostituto d'imposta)
 - Sentenza di separazione/divorzio in caso di percezione assegno periodico corrisposto dal coniuge separato/divorziato

Per i possessori di fabbricati e/o terreni anche se situati all'estero (vedi anche successivo Spese per la casa)

- Visure Catastali aggiornate, relative ai fabbricati e terreni posseduti – relativamente ad eventuali nuovi acquisti effettuati nel 2014
- Copia dell'atto di acquisto/provenienza di fabbricati e terreni detenuti in Italia e all'estero - relativamente ad eventuali nuovi acquisti effettuati nel 2014
- Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2014 o nel 2015
- Copia della Dichiarazione di Successione per i beni immobili ereditati nel 2014 o nel 2015
- Copia del contratto di affitto, delle ricevute e dell'eventuale rivalutazione del canone annuo, per i fabbricati concessi in locazione
- Copia della sentenza di convalida di sfratto per morosità, per fruire del credito d'imposta per i canoni non percepiti
- Per i terreni edificabili, il valore dell'area. Per sapere se un'area è ritenuta edificabile bisogna rivolgersi al Comune competente
- In caso di cambio di utilizzo dell'immobile (da affitto a uso gratuito/da locato ad abitazione principale/ecc.) è necessaria la data della variazione.

Per i possessori di attività finanziarie all'estero

- Documentazione comprovante la natura e l'importo delle attività detenute nel corso dell'anno

Spese detraibili e deducibili (non vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel 2014 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi)

Spese sanitarie

- Documentazione spese mediche: prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, esami di laboratorio e indagini radioscopiche, ticket, protesi sanitarie, cure fisiche e cure termali con relativa prescrizione medica, prestazioni rese da medico generico e prestazioni di assistenza specifica. Per quanto riguarda le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario
- Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, per l'acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici
- Documentazione spese sostenute per l'acquisto di cani guida per non vedenti

Spese per la famiglia

- Ricevute tassa per la frequenza di scuole medie superiori, università (in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani) e rette pagate nel 2014 per l'asilo nido
- Documentazione spese per l'adozione di minori stranieri (certificate dall'ente che cura la procedura dell'adozione)
- Ricevute contributi versati all'INPS per addetti ai servizi domestici
- Documentazione spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria e/o di familiari nell'ipotesi di non autosufficienza risultante da certificazione medica
- Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale del coniuge e documentazione attestante l'effettivo versamento)
- Documentazione spese funebri (importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37)
- Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni (per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00)

- Documentazione spese per l'intermediazione immobiliare sostenute per l'acquisto dell'abitazione principale
- Contratto di locazione e ricevuta del canone sostenuto da studenti universitari fuori sede (+ quietanza di pagamento delle tasse universitarie)

Spese per la casa

- Fattura o scontrino fiscale relativo all'acquisto di motori ad elevata efficienza o di variatori di velocità
- Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri fiscali, costo notaio e perizia) conseguenti mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale: è indispensabile anche il contratto di mutuo e l'atto di acquisto dell'immobile
- Spese per manutenzione e ristrutturazione (ed acquisto mobili o grandi elettrodomestici) per le quali spetta la detrazione del 36%/50%. In questo caso è necessaria copia di fatture e bonifici o l'eventuale certificazione rilasciata dall'amministratore nel caso di interventi condominiali
- Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 55%/65% (interventi di riqualificazione energetica e sull'involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione). In questo caso è necessario: asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione della scheda informativa all'ENEA

Spese assicurative e previdenziali

- contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni
- ricevute contributi versati all'INAIL per assicurazione casalinghe
- contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari (ricevute + contratto di stipula)
- ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite presso gli ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione retributiva, versamenti volontari, ecc.)

Altre spese

- ricevute versamenti ai consorzi di bonifica
- ricevute erogazioni liberali a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, enti culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale; Paesi in via di sviluppo (ONG); istituzioni religiose
- ricevute spese veterinarie (la detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11, nel limite massimo di euro 387,34)
- Contratto di locazione di immobili da adibire ad abitazione principale stipulato ex lege 431/1998 o da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro

Altro

- _____
- _____
- _____
- _____

AUTOCERTIFICAZIONE

concessione all'altro genitore del diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

codice fiscale: _____

in qualità di genitore di:

nome	Cognome	CF

dichiara

nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 12, c. 1, lett. c), del T.U.I.R., di concedere all'altro genitore sig./sig.ra _____ il diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico.

data _____ firma _____

TESTO dell'art. 12, c. 1, l. c), T.U.I.R.:

*c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. **La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.** In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso*

accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a).